

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA****TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri**, di seguito denominata Azienda, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9, Codice Fiscale 91009910927, in persona del Direttore Generale Dr. Salvatore Piu, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore

**E**

**Dr. Daniele Mesina**, di seguito nominato collaboratore, nato a Sassari il 18/12/1971 e residente in Via Egadi, 47, Capoterra, Codice Fiscale MSNDNL71T18I452N

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****Art. 1 - Oggetto del contratto**

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri conferisce al dr. Mesina Daniele, esperto nei sistemi di analisi, gestione e controllo dei dati della gestione del personale, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto lo svolgimento delle sotto elencate attività, nell'ambito del progetto "Analisi della qualità e congruità del dato in un sistema gestione integrato ed estrazione di dati sintetici in modo sistematico", afferente al Servizio Risorse Umane:

- elaborazione, gestione e controllo della qualità dei dati imputati sul sistema del personale;
- supporto alla definizione del piano dei centri di costo aziendale in accordo con il piano dei centri di costo regionale;
- supporto all'integrazione tra i moduli di competenza del Servizio Risorse Umane e del Servizio Bilancio sulla piattaforma Sisar;
- implementazione degli applicativi del sistema SISAR in relazione alla gestione giuridico/economica dei rapporti di lavoro dei dipendenti aziendali e dei medici in rapporto convenzionale;
- espletamento di costanti e periodiche attività di controllo/monitoraggio degli strumenti e dei flussi informativi implementati;
- costante supporto del personale dipendente deputato allo svolgimento di adempimenti giuridico/economici;

- supporto implementazione sistema informatico per la gestione del CUP WEB;
- supporto attività di gestione economica dei rapporti di lavoro non dipendente (co.co.co., contratti interinali, rapporti libero-professionali e convenzionati).

### **Art. 2 - Modalità di svolgimento del rapporto**

Il collaboratore si impegna a svolgere l'attività professionale di cui al precedente articolo, a tempo determinato, collaborando, in modo coordinato e continuativo, con il Servizio Risorse Umane e con i Servizi di Staff alla Direzione Generale.

L'attività di collaborazione verrà garantita mediante accessi settimanali nella sede aziendale, previamente concordati nel numero e nella relativa durata con il Direttore del Servizio Risorse Umane della Asl 6 Sanluri. La suddetta attività professionale dovrà essere svolta senza vincolo di subordinazione a favore della Azienda, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi, con retribuzione periodica prestabilita e con modalità tali da soddisfare le reciproche esigenze.

### **Art. 3 - Trattamento economico -**

Per l'espletamento di tale incarico l'Azienda si impegna a corrispondere al Dr. Mesina, un compenso mensile lordo pari a € 3.000,00 (tremila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa attestazione mensile da parte del Direttore del Servizio Risorse Umane dello svolgimento dell'incarico attribuito nel rispetto dei contenuti, modalità e termini prescritti dal presente contratto.

### **Art. 4 - Decorrenza, durata e svolgimento**

Il presente accordo ha efficacia per 12 (dodici) mesi naturali e consecutivi e naturali decorrenti dalla data del 01/01/2014.

Resta stabilito, pertanto, che alla scadenza del termine previsto il rapporto di lavoro si intenderà automaticamente e ad ogni effetto risolto senza necessità di avviso alcuno.

A tal fine, non si terrà in alcuna considerazione l'effettuazione di prestazioni rese dopo la scadenza indicata.

### **Art. 5 - Doveri di segretezza**

Il collaboratore è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio quando ciò possa derivare un danno per l'Azienda, ovvero un danno o ingiusto vantaggio a terzi. Il collaboratore si impegna inoltre a mantenere riservate le informazioni di cui, in virtù del presente contratto, giungerà a conoscenza e per le quali non abbia ricevuto espressa autorizzazione alla divulgazione.

### **Art. 6 - Rispetto del Codice di Comportamento**

Il collaboratore ha il dovere di contribuire, con impegno e responsabilità, alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo aziendale, nonché alla costante osservanza del Codice di

comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L' accertata violazione, da parte del Dirigente nella cui struttura il collaboratore svolge la sua attività, di obblighi derivanti dal citato codice, comporta la risoluzione del presente rapporto contrattuale.

#### **Art. 7 - Relazione finale e verifica risultati**

Il collaboratore si impegna ad adempiere l'incarico in conformità ai principi di buona fede e con la diligenza richiesta per le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di cui trattasi.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato nel presente contratto, il collaboratore si impegna a predisporre una relazione scritta, da presentare congiuntamente al Direttore del Servizio Risorse Umane ed al Direttore Generale della Asl 6 di Sanluri, relativa all'intera attività svolta, nonché ai risultati ottenuti.

E' fatta salva la facoltà, da parte dello stesso Responsabile, di richiedere in qualunque momento una verifica sull'andamento dell'attività professionale svolta, al fine di conseguire un'ottimizzazione dei risultati perseguiti.

Il Responsabile del suddetto servizio provvederà alla periodica verifica trimestrale dei risultati progettuali conseguiti dal collaboratore e dell'andamento dell'attività progettuale svolta, comunicandone le risultanze alla Direzione Aziendale con apposita relazione scritta.

Nella suddetta relazione dovrà essere specificatamente rappresentato il grado di raggiungimento o meno degli obiettivi assegnati al collaboratore in relazione alla fase di progettuale in essere al momento della verifica.

Nel caso in cui gli esiti della suddetta verifica abbiano esito negativo e accertino la mancata e/o inesatta realizzazione delle demandate fasi progettuali il presente contratto sarà ad ogni effetto risolto.

#### **Art. 8 - Clausola di non concorrenza**

Il collaboratore si impegna a comunicare all'Azienda l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità che dovessero presentarsi durante l'intero periodo di validità del contratto.

Il collaboratore si impegna pertanto a comunicare per iscritto all'Azienda ogni variazione in merito.

#### **Art. 9 – Risoluzione e recesso**

Il recesso anticipato da parte del collaboratore rispetto al termine di scadenza concordato, deve essere comunicato alla Direzione Aziendale con preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata o da presentarsi al Protocollo generale aziendale e comporta la retribuzione dell'attività effettivamente svolta fino al momento del recesso, con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa e/o azione nei confronti dell'Azienda.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile entrambe le parti potranno richiedere la risoluzione del contratto qualora l'altra parte si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto.

Resta impregiudicato il diritto di risoluzione da parte dell'Azienda in caso di inadempienza contrattuale, di responsabilità per gravi violazioni di legge da parte del collaboratore, oltre che nella fattispecie di cui all'art. 6.

La risoluzione di diritto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente, della comunicazione inviata a cura dell'altro contraente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art. 10 - Tutela della privacy**

Il collaboratore, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento del presente incarico e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**Art. 11 - Foro competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto il foro competente è quello di Cagliari.

**Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle norme civili, penali, amministrative e sanitarie di riferimento.


Il presente contratto consta di n. 12 articoli ed è composto da n. 4 pagine.

Sanluri, li \_\_\_\_\_.

Il Collaboratore  
Dr. Daniele Mesina

\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale della Asl n. 6 di Sanluri  
Dr. Salvatore Piu

  
\_\_\_\_\_

Parere favorevole Resp.le Servizio Affari Generali e Legali

  
\_\_\_\_\_